

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	193	2 settembre 2022

Rifiuto della cessione di credito stipulata il 24 giugno 2022 tra Enel Energia S.p.a. e Sace Fct S.p.a. mediante scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Nicola Giovanni Cerini, repertorio n. 9178, raccolta n. 8040, registrata ad Albano Laziale il 24 giugno 2022 al n. 12.141 serie 1T e notificata all'Inail in data 21 luglio 2022.

Il Direttore centrale

vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici";

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di organizzazione" di cui alla determinazione del Presidente dell'Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell'8 febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV "Disposizioni in materia contrattuale" e i successivi aggiornamenti contenuti nella determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;

visto l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici e che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa;

visto l'art. 1264 del Codice civile secondo il quale "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata";

visto il combinato disposto dell'art. 69 della Legge di Contabilità di Stato, secondo cui le cessioni devono risultare da atto pubblico o da scritture private autenticate da Notaio (R.D. 2240 del 13/11/1923) e dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, espressamente richiamato dall'art. 70 della prefata Legge di Contabilità di Stato, in base al quale "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'Amministrazione";

visto l'atto di cessione di crediti avvenuto mediante scrittura privata del 24 giugno 2022, autenticato nelle firme dal notaio Nicola Giovanni Cerini (recante repertorio n. 9178 e raccolta n. 8040) registrata ad Albano Laziale il 24 giugno 2022 al n. 12.141 serie 1T e notificata all'Inail in data 21 luglio 2022, con il quale la società Enel Energia S.p.a. (parte cedente) con sede legale in Roma al viale Regina Margherita n.125, codice fiscale 06655971007, ha ceduto pro-soluto alla Sace Fct S.p.a. (parte cessionaria) con sede

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	193	2 settembre 2022

legale in Milano alla via San Marco n. 21/a, codice fiscale 06560010966, crediti asseritamente vantati nei confronti di questo Istituto, così come individuati nelle fatture elencate nell'allegato "A" del prefato atto di cessione, oltre gli interessi legali maturati e maturandi;

rilevato che il presunto credito asseritamente vantato verso l'Inail pari a complessivi euro 37.963,24, di cui alle 28 fatture riportate nell'atto di cessione di credito de quo, trae origine dalla somministrazione di energia elettrica e gas naturale effettuata dalla società Enel Energia S.p.a. in favore dell'Istituto;

constatato che all'esito di un preliminare esame contabile è emerso che la quasi totalità delle fatture oggetto dell'atto di cessione risulta regolarmente liquidata al fornitore cedente e precisamente sono state integralmente saldate le 23 fatture nn. 4186598000/2021; 4204995228/2022; 4210295854/2022; 4220663885/2022; 4220866000/2022; 4221314765/2022; 4227372818/2022; 4234342845/2022; 4235150791/2022; 4235150792/2022; 4205733732/2022; 4206046346/2022; 4206927207/2022; 4207785965/2022; 4208783673/2022; 4213507516/2022; 4227372820/2022; 4234342847/2022; 4205814263/2022; 4206639742/2022; 4207501437/2022; 4208624203/2022; 4234342844/2022; fatto salvo ed impregiudicato il diritto dell'Inail alla ripetizione degli importi versati indebitamente qualora all'esito delle verifiche in corso dovessero emergere anomalie o vizi inficianti la correttezza degli addebiti e la congruità dei consumi fatturati dal predetto fornitore;

rilevato che la fattura n. 4205710817 del 1 marzo 2022, di euro 6.522,41 relativa al POD n. IT002E3293700A, è stata ceduta soltanto parzialmente per euro 820,25 in quanto la restante parte dell'importo fatturato pari ad euro 5.720,16 è ascrivibile al deposito cauzionale contrattuale;

riscontrato che con successiva fattura di cessazione n. 4213378786 del 25 marzo 2022, anch'essa relativa al suddetto POD n. IT002E3293700A, il cedente Enel Energia ha stornato l'importo dei consumi di energia elettrica compensandoli con la corrispondente quota parte del deposito cauzionale non più dovuto per effetto della chiusura del rapporto di somministrazione e che all'esito di detta compensazione residua l'importo di euro 2.614,81 a credito dell'Inail;

considerato che l'importo preteso pari ad euro 820,25 cui alla fattura n. 4205710817 del 1 marzo 2022 è da ritenersi inesigibile in quanto per ragioni di regolarità amministrativa e contabile risulta indispensabile che il cedente Enel Energia provveda ad emettere nota di credito per l'importo pari ad euro 2.614,81 per come risultante dalla fattura n.4213378786 del 25 marzo 2022;

accertato che le 4 fatture n. 2326046554 del 25.09.2012, n. 2620010810 del 8.05.2015, n. 2715783446 del 4.04.2016, n. 2765542784 del 3.01.2017, per un importo complessivo di euro 138,31, non sono materialmente liquidabili per causa imputabile al suddetto fornitore poichè mai pervenute attraverso il Sistema di Interscambio ovvero con riferimento alla fattura cartacea del 2012 in quanto mai

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	193	2 settembre 2022

ritualmente recapitata presso la sede competente alla liquidazione; ne consegue, sotto altro profilo di inesigibilità, che le fatture in questione sono da reputarsi estinte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.;

considerato che nel caso di specie il predetto atto di cessione appare sostanzialmente destituito di fondamento e comunque inopponibile nei confronti dell'Inail alla luce sia dei pagamenti regolarmente effettuati alla società Enel Energia S.p.a., sia in ragione della circostanza che esistono fatture inesigibili, estinte per intervenuta prescrizione o comunque affette da vizi ed irregolarità imputabili alla suddetta società fornitrice;

tenuto conto, peraltro, che il rapporto di somministrazione di cui sopra non ha ancora esaurito i suoi effetti poichè sussiste la necessità di completare le analitiche verifiche sulle prestazioni rese della parte privata con riferimento alla correttezza ed effettività dei consumi contabilizzati nelle fatture oggetto della predetta cessione e quindi permane il precipuo interesse dell'Istituto ad intrattenere rapporti esclusivamente con la società fornitrice;

valutato che in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza così come contemplati dagli artt. 1375 e 1175 del Codice civile, il creditore ha l'onere di cooperare con il debitore per conseguire l'adempimento evitando di renderlo più gravoso;

ritenuto, quindi, che nel caso di specie, per effetto dei pagamenti regolarmente effettuati alla società Enel Energia S.p.a. e delle criticità che elidono le pretese relative alle residue fatture, l'Inail nulla deve né al soggetto cedente né al cessionario;

tanto premesso, rilevato e considerato

DETERMINA

- di rifiutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 nonché in ossequio agli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, la cessione dei crediti indicata nella premessa del presente atto;
- di notificare la presente determinazione ad Enel Energia S.p.a. (cedente) ed alla Sace Fct S.p.a. (cessionaria).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente.

Roma, 2 settembre 2022

Il Direttore centrale
dott. **Ciro Danieli**

Pubblicato il 2 settembre 2022